

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

334° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	22

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	42
Infanzia	»	45
Sull'affare Telekom-Serbia	»	49

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	50
--	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	55
-------------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2003

261^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di giovedì 31 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta svoltasi prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva, l'esame del provvedimento si era interrotto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7 ma che, considerata la complessità della materia disciplinare in esso contenuta, è opportuno riprenderne la discussione in una successiva seduta. Propone quindi di continuare l'esame a partire dagli emendamenti relativi agli articoli 12, 13 e 14.

Conviene la Commissione.

Il relatore, senatore Luigi BOBBIO, presenta e la Commissione ammette, l'emendamento 12.10000 volto a riformulare in termini di delega al Governo le disposizioni di cui all'articolo 12 del disegno di legge in titolo dirette ad apportare modifiche all'organico della Corte di cassazione. L'emendamento si propone altresì di omogeneizzare tale normativa al complesso della riforma dell'ordinamento giudiziario. L'emendamento proposto recepisce poi, alla lettera c), il contenuto dell'emendamento del Governo 12.1000.

Dopo che il senatore DALLA CHIESA ha dato per illustrato l'emendamento 12.1, interamente soppressivo dell'articolo, interviene il senatore FASSONE, il quale dopo aver ritirato gli emendamenti 12.2 e 12.3, illustra l'emendamento 12.4. volto a prevedere una riserva di posti a favore dei magistrati di tribunale con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, destinati alla Corte di cassazione.

Osserva poi come la proposta del relatore ignori talune questioni quali quelle dei possibili vuoti di organico nei ruoli di provenienza, nonché della novità introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1296 relativa all'istituzione dell'ufficio del giudice. A quest'ultimo proposito ritiene opportuno che tale strumento non venga esteso alla Cassazione in quanto quest'ultima risulterebbe già sufficientemente dotata, sotto il profilo dell'organico, al fine di assicurare un supporto adeguato all'attività dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale prendono parte il PRESIDENTE e i senatori Luigi BOBBIO e FASSONE sulla questione relativa alla migliore collocazione di una proposta volta a recepire le istanze sottese all'emendamento 12.4, se cioè non sia più propria la sede dell'articolo 1, comma 1, lettera m) nella quale sono previste norme per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, anziché l'articolo 12.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 12.1 che risulta respinto, mentre la Commissione approva l'emendamento 12.10000.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso dalla precedente votazione l'emendamento 12.4, il senatore FASSONE rileva come il dibattito svoltosi abbia posto in evidenza comunque il rilievo della proposta in esso contenuta della quale si dovrà tenere conto nel corso del successivo esame del provvedimento.

Dichiarano la loro adesione sia il PRESIDENTE che il RELATORE.

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 13.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, i subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, 13.1000/3, 13.1000/4, 13.1000/5 nonché gli emendamenti 13.5 e 13.6, mentre il PRESIDENTE dichiara improponibile il subemendamento 13.1000/01 in quanto non logicamente riferibile all'emendamento che intende modificare.

Il senatore FASSONE interviene con riferimento all'emendamento 13.1 sottolineando in via generale la sua contrarietà all'erogazione di una supplementare indennità ai magistrati di Cassazione i quali dovrebbero valutare prevalente il prestigio dell'incarico e della funzione, anche a costo di qualche disagio.

Il sottosegretario VALENTINO nell'illustrare l'emendamento 13.1000 evidenzia come la proposta tenda ad escludere dal novero dei beneficiari dell'indennità i magistrati residenti a Roma e come, pur apprezzando le osservazioni del senatore Fassone, si debba porre la dovuta attenzione affinché il magistrato di Cassazione possa operare nelle migliori condizioni, anche logistiche.

Ha quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO per illustrare l'emendamento 13.4 con il quale propone di trasformare l'indennità di trasferta, così come prevista originariamente, in un'indennità di funzione in relazione ai particolari compiti affidati ai magistrati della Corte.

Il sottosegretario VALENTINO dichiara il suo avviso contrario all'emendamento 13.4 ribadendo che il beneficio economico di cui trattasi non può essere considerato un emolumento connesso alla funzione in quanto tale, bensì uno strumento atto a consentire al magistrato proveniente da altri distretti di assolvere ai suoi compiti più agevolmente.

Modifica poi l'emendamento 13.1000 riformulandolo nell'emendamento 13.1000 (nuovo testo).

In tema di obbligo di residenza in capo ai magistrati e della connessa questione della mobilità si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il PRESIDENTE e i senatori GUBETTI, ZANCAN, FASSONE e il relatore Luigi BOBBIO.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso relativi.

In sede di esame dell'articolo 14, il relatore Luigi BOBBIO dà conto dell'emendamento 14.1 recante la copertura finanziaria del provvedimento formulata in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio e comprensivo anche della copertura degli oneri recati dall'articolo 13, precedentemente accantonato e del cui esito dovrà, se del caso, tenersi conto in sede di coordinamento finale del testo.

Posto in votazione, l'emendamento 14.1 è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 17 giugno 2003.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà con l'esame degli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 21.

L'emendamento 21.1, soppressivo dell'articolo 21, fatto proprio dal PRESIDENTE, è dato per illustrato.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato il mantenimento dell'articolo 21.

Il presidente Antonino CARUSO fa altresì proprio l'emendamento 22.1 – soppressivo dell'articolo 22 – e lo dà per illustrato. Posto quindi ai voti, con il parere favorevole del relatore e del GOVERNO, è approvato il mantenimento dell'articolo 22.

L'emendamento 23.1 – soppressivo dell'articolo 23 – è fatto proprio dal PRESIDENTE e dato per illustrato. Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è poi posto ai voti e approvato il mantenimento dell'articolo 23.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 24.

L'emendamento 24.1, fatto proprio dal PRESIDENTE, è dato per illustrato.

Il senatore FASSONE, illustrando l'emendamento 24.2, osserva come la proposta in esso contenuta – di far riferimento, per l'istituendo albo professionale, in via esclusiva agli investigatori autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive – sia strettamente connessa con gli emendamenti 1.4 e 1.7 di cui è primo firmatario per i quali, ricorda, è stato disposto l'accantonamento. Propone quindi che si proceda analogamente per l'emendamento 24.2 al fine di poter tener conto di quanto la Commissione riterrà di deliberare con riferimento alle richiamate proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.3 osservando che al criterio della residenza indicato ai fini dell'iscrizioni in un dato albo professionale appare preferibile quello della sede principale degli affari dell'investigatore privato, in quanto il primo non apparirebbe più un parametro adeguato alle caratteristiche della moderna società e si presterebbe altresì a possibili abusi e ad elusioni.

Seguono brevi interventi del relatore BUCCIERO – che ribadisce l'opportunità dell'indicazione del criterio della residenza in armonia con quanto avviene per altre professioni, del presidente Antonino CARUSO – che sottolinea come il parametro proposto dal senatore Zancan aumenterebbe proprio quel rischio che l'emendamento intenderebbe invece attenuare – e del rappresentante del GOVERNO il quale fa presente come le preoccupazioni espresse dal senatore Zancan siano eliminabili mediante soluzioni analoghe a quelle vigenti per altre professioni, ricordando al riguardo come i consigli degli ordini professionali diversi da quello in cui il professionista è iscritto sulla base del criterio della residenza già oggi sono chiamati a cooperare nell'attività di vigilanza per favorire la prevenzione e la repressione di illeciti disciplinari compiuti fuori dalla circoscrizione di residenza.

Il senatore ZANCAN modifica quindi l'emendamento 24.3 riformulandolo nell'emendamento 24.3 (nuovo testo).

La Commissione conviene poi di accantonare l'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore BUCCIERO propone di accantonare l'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti in quanto l'articolo affronta tra l'altro un tema, quale quello della disciplina delle società tra investigatori privati, che meriterebbe una più attenta riflessione anche perché si inserisce nella più generale materia della regolamentazione dell'esercizio in forma collettiva delle attività professionali che, ricorda, costituisce oggetto di esame

della Commissione nel più generale contesto della riforma delle libere professioni. Suggestisce quindi un temporaneo rinvio dell'esame.

La Commissione conviene.

Con riferimento all'emendamento 26.1 ed all'articolo 26, il relatore BUCCIERO ritiene necessaria una ulteriore riflessione per la necessità di chiarire la funzione dell'elenco speciale degli investigatori privati di nazionalità straniera in esso previsto ed i rapporti di tale norma con le disposizioni di cui agli articoli 27 e 33 del disegno di legge in titolo in materia di cittadini dell'Unione europea e di stranieri in genere.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – che si domanda se la previsione dell'elenco speciale non sia diretta a consentire anche in Italia l'esercizio della professione di investigatore privato agli stranieri già abilitati nel paese d'origine e che intendano continuare ad esercitare l'attività in tali Paesi in via prevalente – del senatore GUBETTI – il quale ricorda le norme di diritto europeo in tema di diritto di stabilimento – e del senatore ZANCAN, che proprio alla luce del diritto europeo, ritiene inopportuna una previsione quale quella in esame.

L'esame dell'articolo 26 e del relativo emendamento è quindi accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il presidente Antonino CARUSO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 27.1.

Il senatore FASSONE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.2 che nelle intenzioni del proponente è diretto a riformulare in maniera più precisa sotto il profilo tecnico- redazionale la disposizione di cui al comma 1, lettera d).

Il senatore ZANCAN, in sede di illustrazione dell'emendamento 27.3, osserva come la proposta di modifica in esso contenuta risponde alla stessa esigenza dell'emendamento del senatore Fassone di migliorare la formulazione della correlata disposizione del disegno di legge. Dà quindi per illustrato l'emendamento 27.4.

Quanto all'emendamento 27.5 la proposta di sopprimere il secondo comma dell'articolo 27 in esso contenuta si giustifica in quanto la disposizione del disegno di legge attribuisce una eccessiva discrezionalità ai consigli interregionali.

Il relatore BUCCIERO, ritenendo condivisibili i dubbi sollevati dal senatore Zancan con l'emendamento 27.5, invita a considerare la possibilità di una migliore formulazione della disposizione di cui al comma 2

dell'articolo 27 che vada nel senso di una diminuzione della discrezionalità dei consigli interregionali in materia di iscrizione nelle ipotesi considerate, e ciò anche alla luce dell'emendamento 27.2, che appare sostenibile.

Il senatore ZANCAN modifica quindi l'emendamento 27.5 riformulandolo nell'emendamento 27. 5 (nuovo testo).

Gli emendamenti 27.6 e 27.7 sono accantonati in quanto relativi alla materia delle società di investigazione privata.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, è respinto l'emendamento 27.1.

L'emendamento 27.2, con il parere favorevole del RELATORE, è approvato e conseguentemente risulta precluso l'emendamento 27.3.

Con il parere contrario del RELATORE, è poi respinto l'emendamento 27.4.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 27.5 (nuovo testo).

L'emendamento 28.1, fatto proprio dal PRESIDENTE, è dato per illustrato. Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, risulta respinto.

L'emendamento 28.2 è accantonato.

L'emendamento 29.1, soppressivo dell'articolo 29, fatto proprio dal PRESIDENTE, è dato per illustrato. Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, è infine approvato il mantenimento dell'articolo 29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 12.****12.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.***12.10000**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Modifiche all'organico della Corte di Cassazione*). - 1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante modifiche all'organico della Corte di cassazione secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e sostituirli con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e sostituirli con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole "di appello e";

e) prevedere che ai posti soppressi ai sensi delle lettere a) e b) siano trattenuti i magistrati in servizio e che ad essi possano essere con-

feriti dal CSM le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

f) prevedere che ai posti soppressi ai sensi della lettera b) siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera e).

2. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1».

12.1000

IL GOVERNO

Al comma 4, le parole: «con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale» sono sostituite dalle altre: «con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito».

12.2

FASSONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'art. 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - (*Magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione*). - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Con decreto del Procuratore generale i magistrati, operanti da almeno due anni presso la Procura generale, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

12.3

FASSONE

Al comma 6, dopo le parole: «n. 12 del 1941» inserire le seguenti: «e nella rubrica del medesimo».

12.4

FASSONE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Esaurita la fase del conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati, a termini dei commi 7 e 8, è annualmente riservato, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 9, 10 e 11, un numero di posti pari al 30 per cento di quelli vacanti e pubblicati, ai magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima, che siano ivi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato le funzioni presso la Corte ovvero presso la Procura generale per almeno cinque anni, ed abbiano conseguito valutazione favorevole dalla Commissione speciale prevista dall'articolo 10.».

Art. 13.**13.1**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

13.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

13.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

13.4

BOBBIO Luigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante le disposizioni necessarie per attribuire ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa Procura generale un'indennità di funzione mensile.

2. Si osservano in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1».

13.1000/01

CALVI

*Sopprimere l'articolo.***13.1000/1**

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

Sostituire le parole: «l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma», *con le seguenti:* «l'indennità di trasferta per dodici giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000/2

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

Sostituire le parole: «l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma», *con le seguenti:* «l'indennità di trasferta per dieci giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000/3

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

Sostituire le parole: «l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma», *con le seguenti:* «l'indennità di trasferta per otto giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000/4

CALVI

Sostituire le parole: «distretto della Corte di appello di Roma», *con le seguenti:* «distretto ove ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio».

13.1000/5

CALVI

Dopo le parole: «Corte di appello di Roma», *aggiungere il seguente periodo:* «e dopo le parole: "la relativa Procura generale" aggiungere le altre: "ai magistrati, ordinari ed amministrativi, che esercitano funzioni direttive superiori, funzioni direttive e funzioni semi direttive"».

13.1000

IL GOVERNO

Dopo le parole: «competere», *sopprimere le altre:* «e per ciò solo» e, *dopo le parole:* «periodo feriale», *aggiungere le altre:* «l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo le parole: «competete», sopprimere le altre: «e per ciò solo» e, dopo le parole: «periodo feriale», aggiungere le altre: «, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.5

MANZIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «per un periodo non superiore a due anni».

13.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «per un periodo non superiore a due anni».

Art. 14.**14.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola della magistratura, di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l'anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 60.219 euro per l'anno 2003 e 120.438 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 3, lettera c).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850 euro per l'anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 8.522 euro per l'anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera a), 236.328 euro per l'anno 2003, e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi alla lettera f).

3. Per le finalità di cui all'articolo 13 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno

2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 4.860.966 euro per l'anno 2003 e 9.372.458 euro, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

Art. 21.

21.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 22.

22.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 23.

23.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 24.

24.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

24.2

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

Nel comma 1, dopo le parole: «investigatori privati», inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

24.3 (nuovo testo)

ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «la loro residenza», con le seguenti: «la sede principale degli affari».

24.3

ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «la loro residenza», aggiungere le seguenti: «o la sede principale degli affari».

Art. 25.**25.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

25.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, dopo le parole: «degli investigatori privati» inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

25.3

PERUZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'albo è costituito da un'unica sezione riguardante le persone fisiche».

25.4

PERUZZOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per ogni iscritto all'albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l'attività».

25.5

PERUZZOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A ciascuna persona fisica sono rilasciate una tessera di riconoscimento e una placca personali. La tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l'indicazione della sede operativa, il luogo e la data di nascita, i connotati e i contrassegni salienti. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata dall'albo ai propri iscritti, è documento con valore equipollente alla carta di identità o ad altro documento di riconoscimento, rilasciato da un organo dell'Amministrazione dello Stato».

Art. 26.**26.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 27.

27.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

27.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non avere riportato condanna per delitto non colposo, per il quale sia stata irrogata la pena della reclusione non inferiore ad un mese, o che comunque comporti l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione».

27.3

ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «per i quali la legge» fino alla fine con la seguente: «dolosi».

27.4

ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione».

27.5 (nuovo testo)

ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «questa sia cessata» inserire le altre: «e sia stata concessa la riabilitazione».

27.5

ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

27.6

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

27.7

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

Art. 28.

28.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

28.2

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

Art. 29.

29.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2003

363^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2355) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI propone che l'esame dei due disegni di legge proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale. Propone, altresì, di svolgere lo stesso esame nelle giornate di oggi e di domani, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 22 settembre, alle ore 15, in modo da concludere i lavori della Commissione entro la giornata di martedì prossimo.

Conviene la Commissione.

Il senatore CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 2356, illustra il provvedimento in titolo, osservando che esso ha mantenuto inalterata la sua configurazione tecnico-giuridica, pur se restano ancora validi i rilievi sull'insufficienza di tale strumento rispetto alle esigenze di controllo degli andamenti di finanza pubblica. Ricorda, inoltre, che esso è uno strumento per l'aggiornamento delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di legge; si connette funzionalmente con il disegno di legge del Rendiconto relativo

all'esercizio trascorso, dal quale si evince l'entità effettiva dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2002.

Per quanto riguarda le entrate, evidenzia che gli stanziamenti di bilancio vengono adeguati in relazione alle previsioni di gettito, collegate alle grandezze economiche ed all'attività di accertamento. Per quanto riguarda le spese, quelle aventi carattere discrezionale sono adeguate a nuove e diverse esigenze intervenute, mentre per la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, gli stanziamenti vengono adeguati alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Sottolinea che le proposte di assestamento del bilancio 2003 evidenziano un miglioramento del saldo netto da finanziare e del risparmio pubblico in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali formulate nella legge di bilancio 2003. Per contro, si riscontra un peggioramento dell'avanzo primario ed un aumento del ricorso al mercato.

Osserva, quindi, che, per effetto del disegno di legge di assestamento e della trascurabile entità dell'incidenza negativa delle variazioni derivanti da atti amministrativi, si registra un saldo netto da finanziare che diminuisce da 47.764 milioni di euro a 46.424 milioni di euro, con un miglioramento di circa 1.340 milioni di euro, pari al 2,8 per cento. Il miglioramento del saldo netto da finanziare ed il peggioramento dell'avanzo primario indicano minori oneri per 2.443 milioni di euro per interessi sul debito pubblico, in virtù dell'andamento decrescente dei tassi, mentre le spese correnti aumentano di 1.190 milioni di euro.

Relativamente all'avanzo primario, registra un peggioramento da 30.867 milioni di euro a 29.771 milioni di euro, pari a circa 1.100 milioni di euro, attribuibili in gran parte alle proposte di assestamento; il risparmio pubblico, sempre in termini di competenza, pur restando negativo, migliora in misura pari a circa 1.000 milioni di euro.

In relazione a tali variazioni dei saldi, evidenzia che sono state mantenute le previsioni iniziali del Governo sulle entrate contenute nella legge di bilancio per il 2003, in attesa dei risultati definitivi dell'autotassazione e dei provvedimenti di sanatoria fiscale, oltre all'andamento del ciclo. Al riguardo, ricorda, tuttavia, che le stime più aggiornate sull'andamento delle entrate nel 2003, contenute nel DPEF 2004-2007, presentato dal Governo al Parlamento dopo il disegno di legge di assestamento, indicano un significativo scostamento pari a più di 10 miliardi di euro di riduzione rispetto alle previsioni iniziali. Richiama, quindi, l'opportunità di chiarimenti al riguardo da parte del Governo, dato che, in presenza di uno scarto così rilevante tra previsioni e valori effettivi, i saldi esposti nel disegno di legge in esame risultano poco significativi e non consentono una corretta individuazione degli stessi.

Sul lato delle spese, osserva che il disegno di legge in esame registra sia un aumento di quelle correnti che una riduzione degli oneri per interessi, mentre sulle spese in conto capitale sono state apportate riduzioni, anche se di modesta entità, sulla parte di competenza. Le variazioni per atto amministrativo a carattere non compensativo e quelle a carattere com-

pensativo portano ad una variazione del saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni contabili, di soli 95 milioni di euro, con un peggioramento del ricorso al mercato che passa da 8.084 milioni di euro a 8.123 milioni di euro. Infatti, la spesa corrente, mentre cresce per la parte relativa ai consumi intermedi ed i trasferimenti a famiglie ed imprese, complessivamente si riduce a 1.254 milioni di euro grazie alla citata diminuzione degli oneri per interessi.

In termini di cassa, osserva che il disegno di legge di assestamento determina un miglioramento dei saldi, considerati al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, con l'unica eccezione del dato relativo al ricorso al mercato.

Il saldo netto da finanziare registra una variazione da 75.540 a 73.099 milioni di euro, con un miglioramento pari a circa 2.440 milioni di euro, corrispondente al 3,3 per cento, derivante dalla somma delle variazioni immesse con atto amministrativo e di quelle proposte con il disegno di legge in esame. In corrispondenza con il saldo netto da finanziare migliorano anche l'avanzo primario, che registra un incremento di 354 milioni di euro, ed il risparmio pubblico che, pur mantenendo, in termini di cassa, un valore negativo, migliora per circa 3.460 milioni di euro, passando da -23.400 a -19.939 milioni di euro, sempre in virtù delle variazioni positive immesse con atto amministrativo. Il ricorso al mercato, viceversa, cresce di 51.438 milioni di euro passando da 305.493 a 356.931 milioni di euro, essenzialmente per effetto dell'aggravio della proposta di assestamento.

Richiamando poi le variazioni di competenza, relative alle regolazioni contabili e debitorie e ai rimborsi IVA, esse, per la competenza, incidono relativamente alla spesa sul ricorso al mercato per 11.124 milioni, che si aggiungono ai 25.647 milioni della legge di bilancio. Per le entrate non vi sono variazioni rispetto a quelle iniziali.

Per le spese, le proposte dell'assestamento sono concentrate tutte sul comparto di conto corrente: rimborsi di imposte, Fondo occorrente riassegnazione residui passivi, rimborso INAIL per la silicosi. Anche dal punto di vista degli atti amministrativi vi sono nuove regolazioni, tutte però di parte capitale, tra cui le regolazioni di bilancio, che ammontano a 6.596 milioni di euro, interamente riconducibili alla cartolarizzazione di immobili.

Per quanto riguarda invece le variazioni di cassa relative a regolazioni contabili e debitorie, sottolinea che esse incidono, per la spesa, sul ricorso al mercato per 13.057 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 25.647 milioni di euro già presenti nelle previsioni iniziali di bilancio. Anche per la cassa, non vi sono variazioni sul lato delle entrate rispetto a quelle iniziali.

In relazione alla parte concernente le proposte di assestamento, le spese di cassa si concentrano totalmente sulla parte corrente. Il maggior valore dei dati di cassa, rispetto a quelli di competenza, è dovuto essenzialmente a pagamenti riconducibili al Fondo sanitario nazionale ed alle regolazioni relative ai concessionari della riscossione.

Per la quota afferente agli atti amministrativi, anche per la cassa le variazioni si concentrano nella parte in conto capitale, registrando soprattutto un incremento dei pagamenti riferiti alla voce «Disavanzi delle aziende USL» per 5.000 milioni di euro, oltre a maggiori pagamenti per 6.596 milioni di euro dovuti alla riassegnazione alla spesa dei proventi della cartolarizzazione di immobili.

Fa quindi presente che l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge di assestamento, modificando una norma della legge di bilancio 2003 (articolo 2, comma 7, della legge n. 290 del 2002), apporta variazioni agli stanziamenti di cassa relativi ad alcuni fondi di riserva previsti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al centro di responsabilità Ragioneria generale dello Stato. Le variazioni riguardano il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, il Fondo corrente per la riassegnazione alla spesa dei residui passivi perenti di parte corrente, il Fondo di riserva per le spese imprevedute e il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, previsti rispettivamente dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Passa, quindi, ad illustrare le risultanze concernenti i residui passivi, segnalando che quelli accertati al 31 dicembre 2002 ammontano, al netto di 2.682 milioni di euro relativi al rimborso prestiti, a 129.798 milioni di euro, dei quali 64.509 milioni provengono dagli esercizi 2001 e precedenti. Nel bilancio di previsione per il 2003, i residui passivi erano stati stimati in 173.969 milioni di euro (comprensivi del rimborso prestiti), il rendiconto relativo al 2002 ha quindi accertato una consistenza complessiva dei residui passivi inferiore di 41.489 milioni di euro.

L'importo dei residui di nuova formazione, al netto del rimborso prestiti, è pari a 65.289 milioni di euro, di cui 35.633 milioni di parte corrente e 29.656 in conto capitale. I residui in conto corrente riguardano in prevalenza i trasferimenti, in particolare quelli alle regioni, province e comuni, alle università, alle imprese. Di rilievo appare l'incremento dei nuovi residui con riferimento ai redditi da lavoro dipendente.

Per quanto concerne i residui in conto capitale, essi sono costituiti in gran parte da contributi (25.027 milioni di euro) e per la parte restante riguardano gli investimenti fissi lordi (3.437 milioni di euro) e l'acquisizione di attività finanziarie (1.192 milioni di euro). Nell'ambito dei contributi sono di rilievo i residui concernenti le somme destinate alle amministrazioni centrali per 4.446 milioni di euro (di cui 1.601 milioni di euro al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, 1.399 milioni agli Enti di ricerca e 336 milioni alle agenzie fiscali). Appaiono, inoltre, rilevanti quelli alle province, ai comuni e alle regioni per 4.253 milioni, destinati ad aree depresse, edilizia sanitaria pubblica, università, fondo investimenti enti locali, trasporti rapidi di massa, federalismo amministrativo. Altri contributi rilevanti riguardano le imprese per 5.995 milioni relativi alle aree depresse, incentivi alle imprese industriali, fondo agevolazioni ricerca applicata, Poste.

Lo scostamento verificatosi fra i residui passivi presunti al 1° gennaio 2003 e quelli accertati in sede di rendiconto 2002 è dovuto, soprattutto, ai

minori residui accertati in relazione al Ministero dell'Economia e finanze (66.094 milioni di euro), riferibili quasi interamente al rimborso prestiti.

Con riferimento ai Ministeri che hanno registrato un aumento considerevole dei residui accertati rispetto a quelli presunti richiama l'attenzione sul Ministero delle Infrastrutture (13.560 milioni di euro, imputabili soprattutto ai trasferimenti agli enti pubblici ed alle imprese) e sul Ministero delle Attività Produttive (9.005 milioni di euro, ascrivibili ai trasferimenti in conto capitale per incentivi alle imprese).

Una valutazione conclusiva riguarda l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, che nel disegno di legge di assestamento viene fissato in 60.000 milioni di euro, registrando un aumento del 15,4 per cento dell'importo fissato con legge di bilancio, che lo indicava in 52.000 milioni di euro.

Ricorda, al riguardo, che negli anni precedenti la legge di assestamento ha sempre ridefinito in aumento il limite di emissione, ad eccezione che negli anni 1995 e 1998, registrando, in tal modo, le modifiche degli obiettivi di fabbisogno intervenute nel corso dell'esercizio. In relazione al fabbisogno del settore statale per il 2003, osserva che nella Relazione previsionale e programmatica presentata nel settembre del 2002, tale saldo era stato stimato in 36 milioni di euro; la Relazione trimestrale di cassa al 31 dicembre 2002 ha indicato il fabbisogno tendenziale per l'anno 2003, pari a 42 milioni di euro. Il DPEF 2004-2007, che rappresenta il dato più aggiornato, ha previsto un saldo di 43 milioni di euro: di conseguenza la cifra indicata nella proposta di assestamento può considerarsi un valore di effettiva sicurezza.

Infine, il relatore richiama la questione sollevata nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame circa gli effetti prodotti sull'andamento della spesa dalla legge n. 246 del 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto «taglia-spese»). Infatti, se tale legge ha avuto conseguenze positive, consentendo una significativa riduzione della spesa pubblica, ha tuttavia creato anche alcuni vincoli all'utilizzo dell'assestamento per far fronte ad una serie di oneri che si configurano più propriamente come spese eccedenti la relativa previsione normativa. Pertanto, come precisato nella suddetta relazione illustrativa, tali spese, riguardanti generalmente benefici assimilabili a diritti soggettivi ovvero spese aventi natura obbligatoria, dovranno essere rinfanziate con appositi provvedimenti legislativi di carattere sostanziale, al limite in sede di prossima legge finanziaria.

In sostanza, con questa norma gli stanziamenti di natura obbligatoria verrebbero tutti trasformati in tetti di spesa sulla base della previsione iniziale, venendo così a ribaltare l'impostazione del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, che, in tema di spese obbligatorie (ed in particolare di diritti soggettivi), impone l'opportuna distinzione tra previsioni di spesa e tetti di spesa.

Ritiene, quindi, necessario che il Governo, in occasione della discussione sul disegno di legge di assestamento, chiarisca l'interpretazione di tali norme e i loro effetti sulle procedure di rifinanziamento dei suddetti

stanziamenti di natura obbligatoria, specie per quanto concerne la legge di bilancio.

Il senatore NOCCO, relatore sul disegno di legge n. 2355, segnala, in primo luogo, che il Rendiconto per l'anno finanziario 2002, per la prima volta, espone importi espressi in euro.

Ricorda, quindi, che, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 468 del 1978, il Rendiconto generale dello Stato predisposto dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, viene prima trasmesso alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione e, successivamente, presentato al Parlamento attraverso apposito disegno di legge, unitamente al giudizio della Corte ed alla relativa relazione generale.

L'esame parlamentare del Rendiconto generale dello Stato assume, pertanto, un ruolo rilevante nel corretto funzionamento di una democrazia parlamentare. La funzione giuridico-costituzionale di tale esame per la parte concernente il conto del bilancio consiste, in sostanza, nella verifica, che il Parlamento svolge, nella forma della legge, che il Governo abbia effettivamente eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti dallo stesso Parlamento ai fini di un'ordinata gestione finanziaria dello Stato.

Le Camere approvano nuovamente con legge i risultati della gestione annuale rendendoli intangibili, ossia non revocabili o modificabili, con tutte le conseguenze che ciò comporta dal punto di vista giuridico e sotto il profilo economico-finanziario. In termini finanziari, si fissa così ad un momento determinato il flusso della gestione dei conti statali, e ciò consente di comprendere attraverso quali modalità si passa dalla precedente legge di bilancio al nuovo progetto. Come noto, la proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2004 assume come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi le risultanze definitive contenute nel Rendiconto 2002: tali risultanze sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2003, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento. Dunque, il conto del bilancio all'interno del Rendiconto, nel certificare la gestione di un anno finanziario, costituisce la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell'anno immediatamente successivo e si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto di bilancio a legislazione vigente.

È utile infine rammentare che il Rendiconto del bilancio non può dare conto compiutamente dei flussi annuali di spesa ed entrata e della variazione delle consistenze di attività e passività patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche amministrazioni; infatti, in tale settore confluiscono enti pubblici diversi dallo Stato centrale, dotati di autonomia finanziaria ed in grado di determinare variazioni significative che non si riflettono, in senso giuridico-contabile, sul bilancio e sul patrimonio dello Stato. In sostanza, i parametri rilevanti per l'Unione europea in materia di finanza pubblica sono ottenuti nel contesto diverso e più ampio dei conti riferiti al bilancio ed al patrimonio dello Stato. Si tratta del conto delle amministra-

zioni pubbliche di contabilità nazionale, che fa parte di un sistema contabile già definito, ai fini dell'Unione europea, da apposito regolamento e che non può essere comunque sottoposto all'approvazione del Parlamento, sia per la natura dei dati ivi contenuti (di tipo statistico-economico piuttosto che giuridico-contabile) sia per differenze di natura istituzionale. Comunque, l'andamento del conto delle amministrazioni pubbliche è preso in considerazione dal Parlamento in una serie di occasioni rilevanti, a partire dall'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Osserva, quindi, che, in ordine alla sua struttura, il Rendiconto generale comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni autonome.

Il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2002, relativamente al conto del bilancio, è costruito secondo la struttura di quest'ultimo in sede previsionale, facendo dunque riferimento alle unità previsionali di base e ai centri di responsabilità (cosiddetta «classificazione economica semplificata»).

Anche in relazione al Rendiconto per il 2002 l'organo di controllo ha segnalato come l'attuazione del disegno di programmazione e controllo insito nella legge n. 94 del 1997 sia ancora in fase di svolgimento.

Ricorda, quindi, che tale normativa ha prescritto la ristrutturazione del bilancio e dunque del Rendiconto per funzioni-obiettivo ed unità previsionali di base ai fini della decisione e richiama le principali disposizioni inerenti alla struttura del disegno di legge in titolo.

Peraltro, come segnalato dall'organo di controllo, il disegno di legge di Rendiconto in esame presenta quest'anno una prima sintetica prospettazione dell'incrocio fra funzioni obiettivo e unità previsionali di base, oltre alla presenza di una apposita tabella di monitoraggio, a consuntivo del 2002, delle spese destinate alle aree depresse.

Sul piano più generale, peraltro, l'implementazione del modello di riforma fondato sul principio della programmazione per obiettivi d'anziché citato necessiterebbe dell'introduzione di indicatori di prodotto e di impatto all'interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le successive direttive generali di inizio d'anno.

Diffusa è dunque la sensazione secondo cui non è ancora del tutto possibile effettuare né la prevista valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indicatori di efficacia e di efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa, né il completo raccordo tra dati di bilancio e dati del conto delle pubbliche amministrazioni.

Il Conto generale del patrimonio costituisce la parte II del Rendiconto generale dello Stato ed è il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato quale risulta in chiusura di esercizio per effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti attivi e passivi dalla gestione di bilancio o da qualsiasi altra causa (articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sul piano procedurale, per quanto riguarda il conto del patrimonio, vale anche la pena di ricordare che la novità a partire dal 1998 è stata che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge in esame, il Governo presentò un emendamento grazie al quale si approvava anche il conto generale del patrimonio. Si tratta di una novità sostanziale, sulla quale è utile ripetere qualche considerazione supplementare di metodo. L'approvazione del conto del patrimonio si colloca in linea con il comma 1 dell'articolo 81 della Costituzione e con l'articolo 130 del Regolamento del Senato che, facendo riferimento al «disegno di legge concernente il Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato», rinvia, implicitamente, la definizione del contenuto del Rendiconto alle norme di contabilità generale. Peraltro, come già ricordato, tali norme includono il conto del patrimonio nel Rendiconto.

Sembrano peraltro superabili le obiezioni di principio legate al fatto che, recando il conto del bilancio un confronto tra le definitive previsioni di autorizzazioni del bilancio (e cioè la legge di bilancio come integrata dalle successive variazioni derivanti da leggi o da atti amministrativi) e le effettive risultanze della gestione, l'approvazione parlamentare del Rendiconto può avere un ruolo di convalida della regolarità della gestione (con esplicita sanatoria delle eventuali eccedenze di spesa) solo con riferimento al conto del bilancio. In proposito, si deve tenere conto del fatto che il conto del patrimonio non si limita a registrare gli effetti patrimoniali della gestione del bilancio e dei residui, ma registra anche gli effetti (come valutati dall'amministrazione) di altre cause di variazione del patrimonio autonome rispetto alla gestione del bilancio (ad esempio, le variazioni nella valutazione delle partecipazioni). In sostanza, l'approvazione parlamentare può fare riferimento alla regolarità della gestione del patrimonio anche prescindendo dal raffronto tra previsioni definitive e risultati della gestione che, evidentemente, è possibile solo con riferimento al conto del bilancio.

D'altra parte, come dianzi ricordato, la stessa legge di riforma del bilancio affronta la questione del conto del patrimonio sotto il profilo di una maggiore significatività di tale documento in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Questa linea evolutiva, che peraltro attende ancora una completa attuazione (e che comunque è destinata a subire innovazioni a seguito del citato decreto-legge n. 63 del 2002), è stata valorizzata con l'inserimento di un esplicito richiamo alle complessive risultanze patrimoniali nella legge di approvazione del Rendiconto.

Il Conto del patrimonio, ai sensi della legge di contabilità, deve comprendere sia le attività e le passività finanziarie e patrimoniali, con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa, sia la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Il decreto ministeriale 18 aprile 2002, emanato in attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ha introdotto una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, sostitutiva di quella riportata nella tabella C

allegata al decreto del 1997, nonché l'indicazione dei criteri di valutazione di tali elementi. Tale normativa ha introdotto una nuova impostazione del conto generale del patrimonio accentuando, come richiesto dalla legge di riforma, la significatività del documento in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale.

Il Rendiconto patrimoniale del 2002 espone quindi i componenti attivi e passivi del patrimonio dello Stato raccordati alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95. Dopo aver richiamato lo schema precedentemente vigente del Rendiconto patrimoniale, osserva che la nuova struttura, oltre alla consueta nota preliminare, espone ora due sole parti, la seconda delle quali risponde già alla Sezione II con la dimostrazione di concordanza tra i dati patrimoniali e quelli del Conto del bilancio, alla luce dell'impostazione del bilancio per unità previsionali di base, e in particolare per le spese secondo le funzioni obiettivo, ossia le missioni istituzionali perseguite da ciascuna amministrazione.

La nuova Sezione I espone ora distintamente i conti relativi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio, raccordati con il SEC 95, come specificato negli allegati 1 e 2 al citato decreto del 18 aprile 2002.

Sul piano contabile, la suddetta classificazione distingue tre macroaggregati di primo livello: le attività finanziarie (attività economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari); le attività non finanziarie prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione); le attività non finanziarie non prodotte (attività economiche non ottenute tramite processi di produzione).

In sede di analisi del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, il cui contenuto consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nel corso del 2002, sembra utile riepilogare i dati di consuntivo di alcuni saldi di finanza pubblica realizzati nello scorso esercizio.

Passa, quindi, ad illustrare i dati di consuntivo per il 2002 relativi alla Pubblica Amministrazione, che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica assunti nel Trattato di Maastricht. I saldi esposti non si trovano nel Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato attualmente all'esame, ma, per quanto riguarda lo Stato, tengono conto di una diversa raffigurazione della medesima gestione complessiva realizzata nel corso dell'esercizio e compiutamente rappresentata nel Rendiconto. Le informazioni fornite nel presente disegno di legge consentono infatti di evidenziare l'effetto della gestione di bilancio sulla complessiva situazione del Tesoro, tramite il raccordo tra gestione finanziaria del bilancio e situazione del Tesoro determinata mensilmente nei Conti riassuntivi come saldo tra attività (fondo di cassa più crediti di tesoreria) e passività (debiti di tesoreria) come esplicitato da quanto riepilogato all'articolo 5 del disegno di legge, relativo alla situazione finanziaria del Tesoro.

Del resto, l'esplicitazione del collegamento tra detti saldi e la gestione del bilancio è richiesta dalla citata legge n. 94 del 1997 (articolo 5, comma 1, lettera f)), di delega per la riforma del bilancio dello Stato,

poiché ciò consente di individuare nell'esame del Rendiconto un momento di riscontro dell'indirizzo politico-finanziario attraverso la valutazione dei risultati ottenuti, in termini di realizzazione degli obiettivi incorporati nella legge di bilancio e perseguiti dal Governo. Tuttavia, poiché le informazioni attualmente disponibili non consentono ancora questo raccordo esplicito, viene qui riassunto l'andamento dei principali aggregati riferiti alla Pubblica Amministrazione.

Sulla base dei dati riportati nel conto economico delle Amministrazioni pubbliche contenuto nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per il 2003, rispetto ai risultati del 2001, l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche ha segnato un miglioramento passando dai 32.220 milioni di euro del 2001 ai 29.059 milioni di euro del 2002 (2,3 per cento del PIL rispetto al 2,6 rideterminato per il 2001 dall'ISTAT).

Peraltro, come segnalato dall'organo di controllo, il miglioramento del saldo complessivo è per intero da assegnare alla ulteriore discesa delle spese per interessi (ridottesi dal 6,4 al 5,7 per cento del PIL).

Il fabbisogno del settore pubblico ha raggiunto i 34.858 milioni di euro nel 2002, in netto miglioramento rispetto ai 46.056 milioni di euro del 2001. Per quanto concerne il solo settore statale, il relativo fabbisogno al netto delle regolazioni debitorie e pregresse si è attestato a 26.040 milioni di euro rispetto ai 33.547 milioni di euro del 2001.

Per quanto riguarda il debito pubblico, la sua incidenza si è ridotta in rapporto al PIL (dal 109,5 del 2001 al 106,7 per cento del 2002) con una prosecuzione quindi del decremento iniziato a partire dal 1995.

Si è invece ulteriormente ridotto di 3.978 milioni di euro il dato dell'avanzo corrente, passato quindi dai 12.194 milioni di euro del 2001 ai 8.216 milioni di euro del 2002 (dall'1 allo 0,7 per cento del PIL). La circostanza è stata attribuita dal Governo alla congiuntura non favorevole ed alla forte incidenza sull'autotassazione di provvedimenti agevolativi assunti in anni precedenti, circostanze che avrebbero determinato una crescita del gettito tributario assai contenuta pari allo 0,5 per cento.

Il dato del saldo primario si è a sua volta ridotto dello 0,4% (dal 3,8 al 3,4 per cento del PIL), passando dai 45.784 milioni di euro del 2001 ai 42.454 milioni di euro del 2002.

Il Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 2002 presenta, inoltre, alcune questioni che possono essere oggetto di un approfondimento.

Per quanto concerne il conto del bilancio, si ripropone anzitutto il problema del livello delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione. Le eccedenze rappresentano, come è noto, una patologia del sistema, in quanto costituiscono giuridicamente l'insieme degli atti di impegno (e pagamento) superiori rispetto alle cifre stanziati nel bilancio di previsione, tant'è che ne viene decisa la sanatoria *ex post* in sede di esame del Rendiconto (articolo 7 del disegno di legge), non esprimendo su di esse un giudizio di correttezza l'organo di controllo contabile perché tali da violare la legge di contabilità. Le eccedenze si sottraggono dunque alla di-

chiarazione di regolarità del Rendiconto generale e rendono necessaria l'approvazione politica *ex-post* del Parlamento.

L'importo delle eccedenze di spesa per il 2002 è stato di complessivi 1.209 milioni di euro circa di competenza, 1.358 milioni di residui e 2.479 milioni di euro per cassa. Esse per il 2001 sono ammontate a complessivi 3.315 milioni di euro circa di competenza, 3.339 milioni di residui e 5.652 milioni di euro per cassa. Ci si trova di fronte, dunque, ad una riduzione del fenomeno rispetto a quanto avvenuto nel precedente esercizio. Nel dettaglio si evidenzia come, similmente all'esercizio 2001, le eccedenze continuino a riguardare in misura rilevante (rispettivamente il 62 per cento per la competenza, il 71 per cento per i residui e il 68 per cento per la cassa) il Ministero della pubblica istruzione, e in particolare l'unità previsionale di base relativa alle strutture scolastiche e, al suo interno, i capitoli che riguardano gli stipendi. Come già rilevato per gli esercizi precedenti, esse sono da ricondurre essenzialmente al particolare sistema di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa, grazie al quale si sono avute rilevanti economie e la cui logica è di semplificare le procedure di erogazione ai soggetti destinatari della spesa. Le eccedenze dipendono anche dalle spese per le pensioni di guerra del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per la cassa e i residui, tra l'altro, dalle spese di giustizia.

Un ulteriore problema, oltre che un elemento che contribuisce, a sua volta, a determinare le citate eccedenze di spesa (di competenza, residui e cassa) prima segnalate, è costituito dal crescente ricorso all'istituto del riconoscimento di debito da parte delle Amministrazioni statali per necessità improvvise e non derogabili. Al riguardo, il pericolo segnalato dalla Corte dei conti è costituito dal fatto che le spese il cui saldo è affidato a tale sistema possano nascondere danni erariali ingiusti.

L'organo di controllo segnala altresì i temi legati alla ridotta significatività, affidabilità e attendibilità del bilancio di previsione e del Rendiconto generale dello Stato connessi al problema delle regolazioni contabili e debitorie, rilevando come l'emersione di tali partite, spesso legata alla tardiva contabilizzazione in bilancio di operazioni di tesoreria, offusca gli effettivi andamenti gestori e riduce la significatività del confronto fra esercizi finanziari. Nell'ambito delle diverse tipologie, la Corte sottolinea in particolare la categoria delle regolazioni debitorie legate alla sistemazione di oneri latenti da ripianare.

Anche per il 2002 l'articolo 4 del disegno di legge evidenzia un disavanzo della gestione della competenza. Va chiarito al riguardo che si tratta della somma di tutti gli impegni di spesa e di tutti gli accertamenti di entrata, ivi compresi quelli riferiti ad entrate di tipo patrimoniale, le quali, riferite all'indebitamento, sostanziano assunzioni di mutui o emissione di titoli di Stato di durata superiore all'anno. La situazione di disavanzo sta dunque a significare che il livello dell'accensione prestiti (Titolo IV dell'entrata) è risultato inferiore al ricorso al mercato, sempre in termini di competenza a consuntivo, ossia, agli impegni assunti per quanto riguarda tutti i tre titoli di spesa.

La spiegazione può essere di due tipi. Il risultato della gestione di competenza del bilancio può indicare sia il rapporto che intercorre tra la gestione del bilancio e la tesoreria sia l'effetto di un determinato andamento dello *stock* di residui passivi, al netto delle variazioni dei residui attivi. Un disavanzo può significare o che la gestione del bilancio si è finanziata sulla tesoreria, grazie ad esempio ad una emissione di titoli a medio e lungo termine tale da non da coprire lo sbilancio di competenza, oppure, se non vi sono stati corrispondenti incassi o pagamenti, che si è verificato un incremento dello *stock* di residui. I due fenomeni peraltro possono anche sovrapporsi o compensarsi, il che dipende dal segno e dall'entità di ciascuno di essi.

Facendo ricorso ai dati del Conto riassuntivo del tesoro riferiti all'intero 2002 e ferma rimanendo la difficoltà richiamata più volte dalla Corte dei conti circa la raffrontabilità piena di tali dati con quelli di bilancio, potrebbe essere indicativo che il saldo di esecuzione del bilancio, che misura il *quantum* del ricorso della gestione di cassa di bilancio alla tesoreria, denota un segno negativo per circa 35.758 milioni, contro i 41.674 milioni di euro nel 2001. Nel 2002 il bilancio è stato finanziato dunque dalla tesoreria, similmente a quanto avveniva in anni più lontani, quando un saldo di esecuzione del bilancio negativo si accompagnava ad un disavanzo nella gestione di competenza del bilancio. Il disavanzo della gestione di competenza del 2002 potrebbe però trovare una spiegazione anche nell'ambito della gestione dei residui.

Sul piano più strettamente contabile, per quanto riguarda il Rendiconto dell'entrata, in sede di parificazione del Rendiconto, la Corte dei conti ha segnalato una serie di elementi incongrui, che sono stati distinti tra incongruenze contabili e anomalie interne al Rendiconto.

Con riferimento al conto di competenza, la Corte segnala che le anomalie consistono in importi di accertato e riscosso inferiori all'importo del versato di competenza, mentre le anomalie riguardanti il conto residui consistono in importi per il «riscosso residui» inferiori al «versato residui», con il corollario di importi per il «da versare residui», con segno negativo, ed in misura pari alla differenza fra riscosso residui e versato residui.

Tra queste ultime, l'organo di controllo segnala, in particolare l'emersione di incongruenze non spiegate (riaccertamenti ed insussistenze) rappresentate dalla non corrispondenza fra gli importi dei residui al 31 dicembre con le variazioni verificatesi in corso d'anno partendo dai residui iniziali; la presenza di capitoli per i quali non sono stati contabilizzati come resti iniziali nel Rendiconto somme che risultavano come resti da versare alla fine dell'esercizio finanziario precedente; la presenza di capitoli per i quali si riscontrano come resti da versare iniziali dell'esercizio finanziario somme che non risultavano come resti da versare alla fine dell'esercizio finanziario precedente; l'inadeguatezza dei criteri adottati e delle modalità seguite per la riduzione dei residui di riscossione in base al loro grado di esigibilità; il trascinarsi da un esercizio all'altro di residui di versamento riferentisi ad esercizi precedenti e che, tardando a tra-

sformarsi in versamenti, vanno ad aggiungersi impropriamente all'importo delle riscossioni degli esercizi finanziari successivi.

In ordine al primo punto prima citato, la Corte ha altresì segnalato come, analogamente agli anni precedenti, anche per il 2002 l'importo dei residui finali risulta diverso da quello che dovrebbe risultare dalla somma dei residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui ed aggiungendo il «da versare» e il «da riscuotere» in conto competenza dell'anno di rendicontazione. Come si è precedentemente illustrato, infatti, i residui finali ammontano a 117.417 milioni di euro, invece di 151.160 milioni di euro, risultanti dal procedimento di calcolo effettuato dall'organo di controllo. La Corte segnala, in proposito, come la differenza in meno, di 34.233 milioni, sia costituita dal saldo fra insussistenze e riaccertamenti emergenti per i singoli capitoli, di cui non si conosce né la composizione, né la spiegazione.

Altri rilievi dell'organo di controllo, peraltro analoghi a quelli evidenziati per l'esercizio finanziario 2001, riguardano l'assenza nel Rendiconto 2002, come residui iniziali di esercizi precedenti, di resti da versare risultanti alla fine dell'esercizio 2001 e la presenza di resti da versare iniziali dell'esercizio 2002 non rinvenuti come residui finali dell'esercizio precedente.

La Corte ha rilevato altresì la mancanza di alcuni allegati. Si tratta, in particolare, degli allegati alle note preliminari, che illustrano i risultati finali delle amministrazioni e gli scopi delle principali leggi di spesa, ai consuntivi dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istituto agronomico per l'oltremare e del fondo edifici culto.

Per quanto riguarda la spesa, oltre alle citate eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa, per le quali sussiste l'esigenza di una specifica sanatoria legislativa, la Corte ha dichiarato la non regolarità di spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate in un apposito allegato.

Infine, quanto alle citate regolazioni debitorie, la Corte ha rilevato che continua a mancare, nonostante le ripetute segnalazioni, l'evidenziazione – in apposita sezione del Rendiconto – dei relativi dati contabili.

Sul piano del giudizio di regolarità in ordine al conto generale del patrimonio, l'organo di controllo ha rilevato, in particolare, discordanze tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio nei macroaggregati di 4° livello sia delle passività finanziarie relative al debito fluttuante, ai conti correnti, agli incassi da regolare ed alle altre gestioni, sia delle attività finanziarie relative alle disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria e ai pagamenti da regolare esposti nel conto dare e avere dell'Istituto che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale.

La Corte ha altresì rilevato come l'autonomia contabile attribuita agli organismi statali di rilevanza costituzionale e di quelli di cui al decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999 non escluda l'obbligo di rappresentazione contabile dei punti di raccordo delle movimentazioni patrimoniali relative ai beni mobili acquistati con le risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato ed iscritte nelle relative situazioni patrimoniali.

Sono state, altresì, rilevate, tra l'altro, la mancata presentazione del riepilogo generale degli inventari dei beni immobili dello Stato previsto dall'articolo 13 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 rendendo impossibile, come rilevato dalla Corte, la verifica della corrispondenza con i dati relativi ai beni materiali prodotti e non prodotti riportati nel conto la mancata iscrizione nel conto degli apporti concernenti il patrimonio netto delle società derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione, in applicazione della normativa concernente le «privatizzazioni»; i requisiti di certezza ed esigibilità richiesti, ai sensi dell'articolo 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'iscrizione nel conto delle anticipazioni attive, delle altre partecipazioni e dei debiti vari.

Quanto ai cespiti residuati dalle procedure di passaggio relativi al netto patrimoniale dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1985, alla società Ferrovie dello Stato, anche dopo la trasformazione in Società per Azioni dell'ex Azienda autonoma delle strade all'ente pubblico ANAS ai sensi della legge n. 136 del 1999, la Corte ha, infine, rilevato che continua a mancare l'iscrizione nel conto dei predetti cespiti.

Il sottosegretario VEGAS, riservandosi di intervenire sugli aspetti testé sollevati in sede di replica, avverte che il Governo ha presentato un emendamento, corredato da una nota illustrativa, volto ad aggiornare i dati relativi alle entrate.

In particolare, l'emendamento è volto a registrare nella legge di assestamento, una riduzione delle entrate che in parte è stata compensata con il maggior gettito, rispetto alle previsioni iniziali, dei condoni. Tale aggiornamento si è reso possibile soltanto adesso, in quanto, al momento in cui il provvedimento in titolo è stato presentato in Parlamento, tali informazioni non erano disponibili.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (n. 267)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180. Esame e rinvio)

Il presidente relatore AZZOLLINI fa presente che il provvedimento in esame è predisposto sulla base della delega concessa al governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002 n. 180 – riguarda il recepimento della direttiva 2000/52/CE, concernente la trasparenza delle relazioni finanziarie che intercorrono tra i soggetti pubblici erogatori e le imprese pubbliche.

Rileva, inoltre, che la predetta direttiva è intervenuta a modificare la direttiva 80/723/CEE, che per prima aveva disciplinato la trasparenza delle relazioni finanziarie di cui sopra imponendo agli Stati membri di acquisire specifiche informazioni di carattere finanziario, a seconda dei casi da trasmettere alla Commissione UE o da fornire sotto forma di relazione annuale. A sua volta la principale novità apportata dalla direttiva 2000/52/CE è consistita nell'aver previsto uno specifico sistema contabile separato per le imprese pubbliche che svolgono contemporaneamente tanto attività di servizio pubblico che attività privatistica in mercati concorrenziali.

Riguardo allo schema di decreto di recepimento, evidenzia che per la prima volta alla materia viene data applicazione con uno strumento di tipo legislativo (in quanto vengono previsti obblighi contabili ulteriori nei confronti di imprese già soggette alla normativa civilistica), mentre in precedenza tanto alla direttiva 80/723/CEE che alle successive modifiche era stata data attuazione in forma amministrativa. Rileva, altresì, che esigenze di uniformità, unitarietà e di sistematicità hanno suggerito di dare attuazione con il decreto a tutte le disposizioni sulla trasparenza contenute nella direttiva 80/723/CEE, non limitandosi pertanto soltanto a quanto introdotto dalla direttiva 2000/52/CE.

In relazione a quest'ultimo punto, ricorda come, tra i principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della legge 1° marzo 2002 n.39 (legge comunitaria 2001) che devono essere rispettati dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/52/CE, sia previsto che «per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse».

Passando all'esame del testo, rileva che l'articolo 1 dello schema di decreto ne individua le finalità, che consistono nell'assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri e le imprese pubbliche tramite idonea documentazione nonché la documentazione della struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese a cui è imposta la tenuta di una conta-

bilità separata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto, il comma 1 individua la tipologia delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici e imprese pubbliche che devono essere documentate (assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche in forma diretta o per il tramite di altre imprese o enti finanziari; utilizzazione effettiva delle risorse).

Il comma 2 è invece diretto alle imprese che svolgono promiscuamente attività di servizio pubblico ed attività in settori concorrenziali, ed in quanto tali soggette all'obbligo di contabilità separata. Pertanto, affinché la struttura finanziaria ed organizzativa di tali imprese risulti con chiarezza, la contabilità dovrà documentare distintamente costi e ricavi delle varie attività, nonché i criteri in base ai quali tale imputazione è stata effettuata.

La *ratio* dell'obbligo di tenuta della contabilità separata è quello di facilitare la distinzione tra le attività per le quali vengono riconosciute diritti speciali o esclusivi o per le quali viene affidata la gestione di servizi di interesse generale, e le attività imprenditoriali svolte in regime concorrenziale. Secondo quanto riportato in premessa alla direttiva 2000/52/CE, nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario per la ripartizione dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale o dei diritti speciali o esclusivi.

L'articolo 2 dello schema di decreto riporta le definizioni usate nel provvedimento (specificamente quelle di «poteri pubblici», «impresa pubblica», «imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero», «impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata», «attività distinte», «diritti esclusivi», «diritti speciali», «direttiva» e «trattato»). Tali definizioni sono pressoché identiche a quelle adottate dalla direttiva, tranne per quanto concerne quelle di «poteri pubblici» e di «diritti speciali». Riguardo a questi ultimi, la modifica rispetto al testo della direttiva consiste nell'inciso «congiuntamente o disgiuntamente» inserito prima dell'elencazione delle tre fattispecie in cui possono concretizzarsi i diritti speciali riconosciuti ad un numero limitato di imprese, e la cui finalità sembrerebbe essere quella di eliminare eventuali dubbi interpretativi sul fatto se le tre predette fattispecie debbano sussistere contemporaneamente oppure no. La

modifica alla definizione di «poteri pubblici» apportata dallo schema di decreto costituisce invece una delle novità più significative introdotte dal provvedimento rispetto alla direttiva. Mentre infatti la direttiva definisce poteri pubblici «tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali», lo schema di decreto utilizza per tale definizione quella utilizzata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) la quale, rispetto a quella della direttiva, è al tempo stesso meno generica (non parla infatti di «tutte le autorità pubbliche») e più ampia (chiude l'elenco con l'indicazione di «altri enti pubblici» laddove la direttiva faceva riferimento a «tutti gli altri enti territoriali»). La scelta adottata nel provvedimento di ricorrere alla definizione desunta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 2000 sarebbe stata giustificata, come si legge nella relazione introduttiva, dall'esigenza di prevenire dubbi interpretativi circa il rispettivo ambito di applicazione.

L'articolo 3 dello schema di decreto individua il concetto di influenza dominante. Sul punto il provvedimento – che non apporta innovazioni sostanziali al testo della direttiva – individua tre fattispecie da cui può desumersi l'esistenza di un'influenza dominante di un potere pubblico su un'impresa pubblica, in rapporto al possesso del capitale, al possesso di voti ed alla possibilità di designare amministratori, direttori e vigilanti con quote di maggioranza. La nozione di influenza dominante adottata dalla direttiva 80/723/CEE deriva dal fatto che i poteri pubblici possono esercitare una influenza appunto dominante sul comportamento delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una partecipazione maggioritaria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle azioni.

L'articolo 4 definisce quali siano le assegnazioni di risorse rispetto alle quali va assicurata la trasparenza delle relazioni finanziarie. Lo schema di decreto individua al comma 1 – senza innovare sostanzialmente alla direttiva 80/723/CEE – sei fattispecie in cui possono concretizzarsi le assegnazioni di risorse da parte dei poteri pubblici (ripiani di perdite, conferimenti di capitale, assegnazioni a fondo perduto e prestiti a condizioni di favore, non percezione di benefici e rinuncia a crediti, rinuncia alla remunerazione normale del capitale e compensazione di oneri pubblici), mentre con il comma 2 rimanda al successivo articolo 5 riguardo alle modalità con cui i poteri e le imprese pubbliche devono documentare tali assegnazioni.

L'articolo 5 del provvedimento è dedicato all'individuazione delle procedure necessarie a documentare l'assegnazione di risorse pubbliche, ponendo oneri a carico tanto dei poteri pubblici che delle imprese pubbliche beneficiarie ed intermediarie. Il comma 1 è dedicato ai poteri pubblici, ai quali viene imposta la registrazione delle dazioni di risorse pubbliche a favore di imprese pubbliche in una apposita sezione dell'albo dei benefi-

ciari delle provvidenze di natura economica. Si tratta in particolare dell'albo - introdotto con il già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 2000 - che tutti gli enti pubblici sono obbligati a tenere e in cui vanno elencati tutti i soggetti a cui gli enti medesimi erogano risorse provenienti dai propri bilanci. A differenza di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 2000, lo schema di decreto introduce limitazioni alla consultazione dei dati inseriti nella neo-sezione dell'albo: se infatti ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 2000 detti albi possono essere consultati da ogni cittadino, l'accesso alla apposita sezione dedicata alle assegnazioni di risorse è consentita, secondo lo schema di decreto, alle sole amministrazioni con competenza specifica nel settore. Il provvedimento sembra pertanto prefigurare un futuro albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica costituito da: *a*) una parte generale - consultabile da chiunque - in cui sono elencati tutti i soggetti a cui il potere pubblico attribuisce erogazioni economiche; *b*) una apposita sezione - consultabile dalle sole amministrazioni competenti di settore - in cui sono riportate le assegnazioni attribuite ad imprese pubbliche (ed individuate per mezzo del numero di codice fiscale). Per quanto riguarda le imprese che sono sovvenzionate con risorse pubbliche, queste - ai sensi del comma 2 dello schema di decreto - vengono invece obbligate a riportare le assegnazioni di risorse in un apposito registro che dovranno riferire al decreto stesso. Un obbligo di documentazione viene infine imposto - dal comma 3 - anche a quei soggetti (imprese pubbliche e enti finanziatori) che fungono da intermediari nella erogazione di risorse pubbliche, tenuti anch'essi a registrare le assegnazioni contemporaneamente ai soggetti erogatori ed alle imprese beneficiarie.

L'articolo 6 è specificamente dedicato a quelle imprese soggette all'obbligo di contabilità separata come definite all'articolo 2 del provvedimento (cioè le imprese che svolgono promiscuamente attività di servizio pubblico ed altre attività). Per tali imprese, comunque soggette agli obblighi di documentazione di cui all'articolo 5, al comma 1 è previsto l'obbligo di mantenere separati i conti interni, di imputare correttamente costi e ricavi e di evidenziare i principi contabili in base ai quali viene effettuata la separazione dei conti (adempimenti del tutto analoghi a quelli previsti dalla direttiva). Le imprese obbligate alla tenuta di contabilità separata sono altresì tenute, ai sensi del comma 2, ad approntare una specifica relazione riguardo ai sistemi contabili da esse adottati, che viene messa a disposizione della Commissione europea. Si tratta in tal caso di una disposizione che non ritroviamo nel testo della direttiva. Il comma 3, infine, fa salvi i casi di contabilità separata che sono già disciplinati da altre disposizioni comunitarie di carattere specifico, recependo quanto già previsto dalla direttiva. A tale proposito, in premessa alla direttiva 2000/52/CE viene ricordato come in determinati settori, vi sono già norme comunitarie che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere una contabilità separata, da cui discende la necessità di assicurare la parità di trattamento di tutte le attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della

contabilità separata a tutte le fattispecie analoghe. La direttiva non è intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni.

Con l'articolo 7 dello schema di decreto vengono dettate disposizioni sulla conservazione e la comunicazione dei dati concernenti le assegnazioni di risorse e la struttura finanziaria e organizzativa delle imprese con contabilità separata. Il comma 1 – in analogia con quanto previsto della direttiva – sancisce che, per quanto riguarda i dati concernenti le risorse assegnate, questi devono essere tenuti a disposizione della Commissione UE per un quinquennio. Anche il comma 2, dedicato ai dati concernenti la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese pubbliche, riprende il testo della direttiva, stabilendo che anche tali dati restano a disposizione della Commissione per un quinquennio. Il comma 3 disciplina le modalità per la comunicazione dei dati di cui sopra (e degli eventuali elementi per la loro valutazione) alla Commissione europea. Se anche in questo caso si tratta di una previsione già contenuta nella direttiva, lo schema di decreto vi introduce tuttavia due novità di rilievo. La prima concerne la specificazione dei soggetti sottoposti all'obbligo di comunicare i dati alla Commissione UE, che sono stati individuati nelle amministrazioni con competenze specifiche nel settore (a differenza, pertanto, di quanto previsto dal testo della direttiva che sancisce un generico obbligo di comunicazione posto a carico degli stati membri); si ricorda che lo schema di decreto già all'articolo 5 comma 1 ha preso in considerazione le amministrazioni con competenze specifiche nel settore. L'altra novità non prevista dalla direttiva riguarda poi l'introduzione di un obbligo di collaborazione a carico delle imprese pubbliche concernente la messa a disposizione dei dati.

L'articolo 8 del provvedimento è dedicato alle imprese pubbliche operanti nel settore manifatturiero, per le quali sono state previste una serie di informazioni e comunicazioni specifiche da effettuare alla Commissione. Le disposizioni contenute nello schema di decreto ricalcano quelle della direttiva 80/723/CEE, che in tal caso però non ha subito modifiche (se non marginali) ad opera della direttiva 2000/52/CE. Le imprese manifatturiere debbono anzitutto fornire con cadenza annuale (comma 1) una serie di informazioni di carattere finanziario come elencate al comma 2 (quali la relazione sulla gestione ed i conti annuali; la disponibilità di capitale azionario; le sovvenzioni non rimborsabili; la concessione di prestiti e garanzie ecc.). Il comma 3 specifica le modalità con cui le predette informazioni devono essere fornite dalle imprese (dettando norme sul limite di fatturato – 250 milioni di euro – oltre il quale scatta l'obbligo di informazione, sul computo del capitale azionario, sulle imprese suddivise in varie società), mentre il comma 4 precisa i termini per la comunicazione alla Commissione UE delle informazioni (con periodicità annuale, entro 15 giorni dalla pubblicazione della relazione sulla gestione). Il comma 5 concerne la facoltà di fornire alla Commissione ogni altra informazione utile ai fini della corretta valutazione dei dati ad essa trasmessi; infine,

con la disposizione di cui al comma 6, vengono comunque mantenute le modalità di comunicazione vigenti riguardo agli adempimenti previsti nei precedenti commi.

Il sottosegretario VEGAS esprime un avviso favorevole sull'atto in esame.

Su proposta del Presidente relatore, la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione di domani, mercoledì 17 ottobre, già convocata alle ore 9,30, è anticipata alle ore 9.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per domani, mercoledì 17 ottobre, alle ore 9,45, è anticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 11,15 alle ore 11,30.

La seduta inizia alle ore 11,30.

*Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO*

COMMISSIONE PLENARIA

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**Audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Bari,
Roberto Rossi e Renato Nitti**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Renato NITTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari*, e successivamente Roberto ROSSI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari*, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono quindi la parola il deputato Donato PIGLIONICA (DS-U) e il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), avanzando la richiesta che i rispettivi interventi si svolgano in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe SPECCHIA (AN) e il deputato Paolo RUSSO, *presidente*.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di proseguire l'audizione in seduta segreta; preso atto che la Commissione concorda, dispone in tal senso.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Roberto Rossi e il dottor Renato Nitti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco del comune di Altamura, Rachele Popolizio

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Rachele POPOLIZIO, *sindaco del comune di Altamura*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Rachele Popolizio, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del procuratore generale della Tersan Puglia Spa, Silvestro Delle Foglie, e dell'avvocato Luigi Pacione

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Silvestro DELLE FOGLIE, *procuratore generale della Tersan Puglia Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola l'avvocato Luigi PACIONE.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), ai quali replicano, ripetutamente, Silvestro DELLE FOGLIE, *procuratore generale della Tersan Puglia Spa*, e l'avvocato Luigi PACIONE.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Silvestro Delle Foglie, l'avvocato Luigi Pacione, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente del circolo Legambiente di Altamura, Vito Castoro, e del presidente dell'associazione Torre di Nebbia, Pietro Castoro

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vito CASTORO, *presidente del circolo Legambiente di Altamura*, e successivamente Pietro CASTORO, *presidente dell'associazione Torre di Nebbia*, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Vito Castoro e il dottor Pietro Castoro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della federazione provinciale coltivatori diretti di Bari, Nicola Ruggiero, del vice direttore della confagricoltura Puglia, Giovanni Porcelli, del presidente della confederazione italiana agricoltori Puglia, Francesco Caruso, e del presidente della sezione energia dell'associazione degli industriali di Bari, Dante Mazzitelli

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Prendono la parola, nell'ordine, Nicola RUGGIERO, *presidente della federazione provinciale coltivatori diretti di Bari*, Giovanni PORCELLI, *vice direttore della confagricoltura Puglia*, Dante MAZZITELLI, *presidente della sezione energia dell'associazione degli industriali di Bari*, e Francesco CARUSO, *presidente della confederazione italiana agricoltori Puglia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Nicola Ruggiero, il dottor Giovanni Porcelli, il professor Dante Mazzitelli e il dottor Francesco Caruso, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2003

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Deliberazione dell'indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive

(Deliberazione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato, d'intesa tra loro, hanno autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive.

L'indagine intende affrontare il tema delle malattie infettive dalle quali sono affetti i minori, acquisendo i relativi dati, e approfondire la materia delle vaccinazioni obbligatorie e di quelle facoltative, nonché della conoscenza e diffusione di queste ultime. Nell'ambito del problema delle vaccinazioni infantili verranno presi in considerazione, seppure per grandi linee, i dati relativi alla situazione mondiale, con riferimento sia ai paesi in via di sviluppo, sia a quelli dotati di sistemi sanitari particolarmente avanzati. Si prevede, altresì, di dedicare una specifica attenzione ad alcune patologie di maggior impatto.

Riguardo all'aspetto dell'ospedalizzazione dei minori, verranno affrontate in particolare le questioni dell'umanizzazione del ricovero dei bambini e di una più funzionale edilizia sanitaria. Sarà parimenti preso in esame il tema dei problemi sanitari riguardanti i minori stranieri immigrati in Italia.

Comunica, quindi, il seguente programma di attività:

AUDIZIONI

Con riferimento al predetto programma, si propongono le seguenti audizioni:

1. Audizioni introduttive

Prof. Alfredo Guarino, Presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica (SIIP)

Prof. Donato Greco, Direttore del Laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto superiore di sanità

2. Audizioni di merito

Dott. Pier Luigi Tucci, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)

Prof. Francesco Tancredi, Presidente della Società italiana di pediatria (SIP)

Vaccine Fund

Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino – CONDAV

Comitato EpaC

3. Audizioni in materia di organizzazione ed edilizia sanitaria

Prof. Manuel Castello, Vicepresidente della Società italiana di pediatria (sul problema dell'umanizzazione dei reparti)

Associazioni di volontariato

Dott. C. Baker UNICEF (progetto «Ospedali Amici dei Bambini»)

4. Audizioni in materia di problemi sanitari dei bambini immigrati

Dott. Aldo Morrone, Direttore del Servizio di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale dell'Istituto S. Gallicano – Roma

Gruppo di lavoro per il bambino immigrato della Società italiana di pediatria (SIP)

5. Audizioni conclusive

Responsabili di agenzie sanitarie regionali:

Nord (dott. Filippo Palumbo, Dirigente della Direzione piani e programmi socio-sanitari della Segreteria regionale Sanità e sociale del Veneto)

Centro (Prof. Franco Splendori, Direttore generale dell'Agenzia di Sanità pubblica della Regione Lazio)

Sud (da individuare)

Prof. Girolamo Sirchia, Ministro della salute
Missioni in ospedali.

Comunica, infine, che l'indagine conoscitiva si articolerà nell'arco di tre mesi e ritiene opportuno che, per lo svolgimento della stessa, la Commissione si avvalga dell'ausilio di consulenti in modo tale da elaborare un documento conclusivo che abbia valore non solo nell'ambito parlamentare ma anche all'esterno, per esempio nel mondo universitario o presso le ASL. Di tale argomento si occuperà la riunione dell'ufficio di presidenza convocata al termine di questa seduta.

Il deputato Francesca MARTINI (LNP) sottolinea l'importanza di includere nell'ambito dell'indagine conoscitiva in oggetto anche il tema delle allergie di cui, com'è noto, soffre un numero sempre crescente di bambini.

Marida BOLOGNESI (DS-U), dopo aver manifestato il proprio avviso favorevole alla proposta di programma dell'indagine conoscitiva in oggetto, suggerisce di prevedere tra le audizioni quelle dei direttori sanitari delle strutture ospedaliere di eccellenza che si occupano di bambini, cioè il Bambin Gesù di Roma, il Meier di Firenze ed il Gaslini di Genova, da cui possono venire utili indirizzi da diffondere presso i responsabili dei reparti pediatrici degli altri ospedali italiani.

Il senatore Antonio ROTONDO (DS-U) ritiene giusto il riferimento della collega Martini alla tematica delle allergie che possono insorgere anche a seguito di vaccinazioni e la cui incidenza cresce di anno in anno. Manifesta, tuttavia, perplessità in merito all'opportunità di includere questo che è un tema vastissimo nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui si sta definendo il programma e pensa che più opportunamente si potrebbe costituire un gruppo di lavoro specifico sulla materia.

Concorda, altresì, con la collega Bolognesi circa l'opportunità di prevedere l'audizione dei direttori sanitari degli ospedali pediatrici più importanti ed auspica che in tale novero venga individuata anche una struttura ospedaliera del sud.

Il deputato Alessandro DE FRANCISCIS (MARGH-U) dopo aver ringraziato la presidente per essersi attivata allo scopo di ottenere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva su un tema così importante e che certamente attirerà l'attenzione dell'opinione pubblica, concorda con il collega Rotondo sul fatto che il tema delle allergie è talmente vasto da necessitare di un diverso tipo di approccio. In proposito ricorda che nella discussione svoltasi in questa sede circa un'indagine conoscitiva sul tema delle vaccinazioni si erano individuati sostanzialmente due filoni princi-

pali: da un lato, quello delle vaccinazioni che in Italia sono obbligatorie e la cui somministrazione ricade sotto la responsabilità delle regioni; dall'altro quello dei problemi che si pongono nel momento in cui un bambino affetto da una malattia infettiva venga ospedalizzato. Sotto questo riguardo condivide la proposta della collega Bolognesi di ascoltare i responsabili dei più importanti ospedali pediatrici italiani.

Concorda, altresì, con il presidente sull'opportunità che la Commissione si doti di consulenti che possano aiutarla sia durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sia in sede di redazione del documento finale. Auspica pertanto che si possa al più presto definire con i colleghi il programma dell'indagine conoscitiva con le integrazioni ed i suggerimenti che verranno ritenuti utili.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) ritiene opportuno che venga preliminarmente elaborato un questionario da inviare alla ASL – che dovrebbero rispondere in tempi brevi – in modo da disporre di un quadro completo dell'assistenza sanitaria pediatrica in Italia. Concorda, altresì, sull'opportunità che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, siano incluse visite ad ospedali del nord, del centro e del sud in modo da completare il quadro delle realtà ospedaliere italiane.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) essendo la materia sanitaria di competenza regionale, suggerisce di acquisire dalle regioni, attraverso una richiesta di documenti, eventuali regolamenti in tema di sanità destinata all'infanzia ed all'adolescenza.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di dar luogo all'indagine conoscitiva suddetta.

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, ricorda che un altro filone dell'attività di indagine di questa Commissione dedicato alla sanità pediatrica è quello relativo alla tematica dell'alimentazione, su cui si è istituito un apposito comitato coordinato dalla collega Boldi, la cui attività auspica possa essere avviata nel più breve tempo possibile. Dichiarò quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2003

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,45.

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CICCANTI riferisce sul provvedimento in titolo non riscontrando, per quanto di competenza, profili meritevoli di osservazioni.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione conviene quindi di esprimere un parere non ostativo.

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA rileva che si tratta degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al testo proposto dalla Commissione per il dise-

gno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, in relazione alle misure previste dalle ulteriori direttive introdotte dal subemendamento 1.205/1 (programmi di intervento, di analisi e di monitoraggio contro l'inquinamento e il deterioramento delle acque di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 2000/60/CE), e dagli emendamenti 1.205 (interventi e controlli in materia di giardini zoologici di cui alla direttiva 1999/22/CE, nonché procedure di concessione e riesame delle autorizzazioni per gli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/76/CE) e 1.All.B.203 (testo 2) (designazione di comitati consultivi nelle competenti autorità di vigilanza contro gli abusi sui mercati finanziari, di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE), osserva che occorre acquisire conferma che gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette direttive trovino adeguata copertura nell'apposito accantonamento di 50 milioni di euro al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del provvedimento in esame. Si pone inoltre l'esigenza di valutare gli effetti finanziari derivanti dalle eventuali modifiche alla legislazione fiscale vigente derivanti dagli emendamenti 1.201 (inerente all'attuazione della direttiva 2003/48/CE, concernente la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e della direttiva 2003/49/CE, sul regime dei pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi) e 21.0.200 (testo 2), con particolare riferimento all'armonizzazione della tassazione del reddito d'impresa e all'obbligo (previsto al comma 1) di adottare i principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci da parte di società, banche ed intermediari finanziari secondo le procedure del regolamento (CE) n. 1606/2002, tenuto conto anche della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 2.

Segnala poi che le ulteriori funzioni di vigilanza e controllo sui cicli di produzione industriale attribuite alle autorità amministrative competenti, dal numero 3), lettera *c*), dell'emendamento 20.0.100 (testo 2), sembrano comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Non rileva infine osservazioni a proposito dei restanti emendamenti e subemendamenti 1.200, 1/206/1, 1.206 e 1.202, 1.204 e 21.0.200 (testo 2)/1.

Il sottosegretario VEGAS non riscontra specifici oneri derivanti dagli emendamenti evidenziati dal relatore salvo sottolineare l'esigenza di corredare la lettera *c*), numero 3), dell'emendamento 20.0.100 (testo 2) di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore EUFEMI invita la Commissione a riconsiderare le condizioni soppressive già poste a proposito di alcune parti dell'emendamento 20.0.100, precedentemente esaminato, le quali sono peraltro recepite nella formulazione dell'emendamento 20.0.100 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI rileva che non sussistono elementi idonei a giustificare una revisione del parere già espresso a proposito dell'originaria formulazione dell'emendamento 20.0.100 e, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemenda-

menti 1.205/1, 1.205, 1.All.B.203 (testo 2), 1.201, 21.0.200 (testo 2), 20.0.100 (testo 2), 1.200, 1/206/1, 1.206 e 1.202, 1.204 e 21.0.200 (testo 2)/1, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 20.0.100 (testo 2), sul quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 3), dopo le parole: "a verificare," delle seguenti: "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,"».

Il senatore CADDEO, a nome della propria parte politica, preannuncia un voto contrario sulla proposta del Presidente, ribadendo i rilievi già espressi in sede di esame del testo del provvedimento in titolo e di altri emendamenti sull'impossibilità di verificare se gli oneri sicuramente derivanti dall'attuazione di talune delle direttive comunitarie richiamate trovino adeguata copertura nell'apposito accantonamento di 50 milioni di euro al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in assenza di più dettagliati chiarimenti sui relativi effetti finanziari da parte del Governo. A proposito dell'emendamento 20.0.100 (testo 2) sottolinea poi come sia invalsa una prassi inappropriata che, in luogo della quantificazione e della copertura degli oneri derivanti dalle misure legislative approvate dal Parlamento, vede apporre delle generiche clausole di invarianza finanziaria di dubbia applicabilità stante la configurazione di ineludibili oneri, come nel caso dell'emendamento richiamato.

La Sottocommissione approva, infine, a maggioranza, la proposta del Presidente.

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Parere all'Assemblea sul testo unificato proposto dalla Commissione e relativi emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti 5.116, 5.114, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.108 e 5.115)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del testo unificato, proposto dalla Commissione, sui disegni di legge recanti nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. In merito al testo rileva che le modifiche introdotte attengono essenzialmente al recepimento delle condizioni espresse dalla Commissione, ovvero all'approvazione di emendamenti sui quali la Commissione ha già reso parere non ostativo, salvo la riformulazione dell'articolo 4, comma 9, in relazione al quale occorre valutare l'eventuale configurazione di riflessi finanziari per il bilancio dello Stato.

Per quanto attiene agli emendamenti, rileva che le proposte 1.3, 2.23, 3.5, 3.111a, 3.112, 4.14 e 4.15, risultano identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, altresì, l'emendamento 2.105, che reca maggiori oneri corredati da una clausola di copertura che appare incongrua, nonché le proposte 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.111, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.113, 4.112, 4.111, 4.119 e 4.121, in quanto appaiono in contrasto con le condizioni rese dalla Commissione sul testo del provvedimento in esame. Osserva, inoltre, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica le proposte 3.113, 3.114, 3.115, 4.0.101, 5.116, 5.114, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.108, 5.115 e 5.107, in quanto prevedono l'attribuzione di qualifiche cui consegue il riconoscimento di maggiori indennità senza prevedere una adeguata copertura finanziaria, nonché gli emendamenti 3.0.100, 4.104, 5.100, 5.101, 5.102, 5.106 e 5.105, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Rileva poi l'esigenza di valutare le proposte 4.102 e 4.103 (in quanto eliminano il riferimento al concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione del decreto concernente il trasferimento di alcuni beni), 4.114, 4.123, 4.122, 4.124, 5.103 e 5.104, per le quali occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura, nonché gli emendamenti 4.118, 4.120 e 4.125. In merito all'emendamento 4.0.100 occorre acquisire conferma della congruità della copertura, valutando, nel qual caso, l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza degli oneri ivi indicata. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS non riscontra profili meritevoli di rilievi per quanto attiene alla riformulazione dell'articolo 4, comma 9, del testo ed esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore. Sottolinea, in particolare, come la soppressione del riferimento al concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione del decreto concernente il trasferimento di alcuni beni, disposta dagli emendamenti 4.102 e 4.103, sia potenzialmente suscettibile di determinare maggiori oneri in sede di attuazione del provvedimento in esame, stante la specifica competenza di tale Dicastero in materia di rispetto delle compatibilità finanziarie.

Il senatore CADDEO, nel condividere talune delle osservazioni emerse, sottolinea come dalle misure in esame e dai correlati emendamenti sembri derivare una sicuramente onerosa sovrapposizione fra le funzioni del Corpo forestale dello Stato e quelle degli omologhi apparati regionali, con un conseguente incremento della spesa pubblica che appare sottovalutato. Si pone inoltre l'esigenza di individuare una sede opportuna per svolgere un'approfondita verifica degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di decentramento previste da varie iniziative legislative.

Il senatore CICCANTI sottolinea il carattere meramente nominalistico, e pertanto oneroso, degli emendamenti 5.108 e 5.114 e di altre pro-

poste di analogo contenuto, volte a disporre la trasformazione della qualifica di commissario superiore forestale in vice questore aggiunto forestale, stante la già avvenuta equiparazione dei parametri stipendiali fra le corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.

Il presidente AZZOLLINI condivide l'esigenza rappresentata dal senatore Caddeo di svolgere, nella sede più appropriata, un esauriente approfondimento degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di misure di decentramento come quelle previste dal disegno di legge in titolo e dalla cosiddetta «Legge La Loggia», di attuazione della riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione; si riserva, al riguardo, di formulare delle opportune proposte in sede di programmazione dei lavori. Per quanto attiene all'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e delle osservazioni del senatore Ciccanti, propone di rinviare l'esame delle proposte inerenti alla questione da questi evidenziata, 5.116, 5.114, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.108 e 5.115. Dopo aver sottolineato di condividere le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo a proposito degli emendamenti 4.102 e 4.103, in merito ai quali non appare tuttavia pertinente il richiamo nel parere contrario all'articolo 81 della Costituzione, rileva l'assenza di elementi idonei a valutare la congruità della copertura prevista nell'emendamento 4.0.100 mentre non ravvisa elementi di onerosità negli emendamenti 5.103, 4.118, 4.120 e 4.125. Propone pertanto di conferire mandato al relatore, per quanto concerne il testo e gli emendamenti esaminati, a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Esaminati i relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 5.116, 5.114, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.108 e 5.115, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 2.23, 3.5, 3.111a, 3.112, 4.14, 4.15, 2.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.111, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.113, 4.112, 4.111, 4.119, 4.121, 3.113, 3.114, 3.115, 4.0.101, 5.107, 3.0.100, 4.104, 5.100, 5.101, 5.102, 5.106 e 5.105, 4.114, 4.123, 4.122, 4.124, 5.104 e 4.0.100, nonché parere contrario sulle proposte 4.102 e 4.103 e parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene di rinviare l'esame degli emendamenti 5.116, 5.114, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.108 e 5.115.

La seduta termina alle ore 17,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 settembre 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002 (2355).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003 (2356).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (n. 267).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 17 settembre 2003, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 17 settembre 2003, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Audizione della signora Donatella Dini.

Audizione della signora Oriana Cerri.